

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 934/86 DEL CONSIGLIO**

del 24 marzo 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

considerando che a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1785/81<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(4)</sup>, il regime delle quote di produzione nel settore è applicabile per le campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986 e che il Consiglio deve adottare in tempo utile il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986;

considerando che dalla campagna di commercializzazione 1981/1982 l'organizzazione comune dei mercati dello zucchero si fonda sul principio della responsabilità finanziaria dei produttori per l'insieme delle perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze della produzione comunitaria rispetto al consumo interno;

considerando che l'andamento del mercato mondiale degli ultimi anni, caratterizzato da una eccedenza permanente della produzione rispetto al consumo e da un conseguente accumulo delle scorte eccedentarie, di entità sempre maggiore, e l'esistenza di una grande capacità tecnica di produzione comunitaria, esigono che si mantengano in vigore le efficaci misure applicate fino ad oggi per controllare la produzione; che, quindi, è opportuno mantenere il regime di produzione basato su quote per un altro periodo di cinque campagne;

considerando che l'ampliamento della Comunità estende l'applicazione dei principi e dei meccanismi del regime delle quote ad altri produttori e che si può prevedere che il volume delle eccedenze di produzione di zucchero A e B sarà notevolmente ridotto a causa dell'ampliamento; che, inoltre, si possono aumentare le possibilità di smaltimento all'interno della Comunità, ad esempio incoraggiando l'impiego di zucchero delle quote per fini diversi

dal consumo umano; che, tenuto conto in particolare della situazione incostante dei prezzi sul mercato mondiale dello zucchero e del carattere ciclico di tale evoluzione, sembra opportuno mantenere invariate le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti per la durata delle campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 e prevedere che per le campagne dal 1988/1989 al 1990/1991 le quantità di base e la ripartizione degli oneri che ne derivano per i produttori siano stabilite in seguito tenuto conto dell'evoluzione della situazione;

considerando che, per garantire il finanziamento delle nuove possibilità di smaltimento di cui sopra, è opportuno apportare alcune modifiche al meccanismo di finanziamento che consentano di imputare ai produttori, in tutto o in parte, i costi finanziari dell'eventuale concessione delle restituzioni alla produzione, entro il quadro di un regime rinnovato;

considerando che, data la necessità di consentire un certo adattamento strutturale dell'industria di trasformazione e della coltura della barbabietola e della canna nel corso del periodo di applicazione delle quote, è necessario prevedere un margine di manovra che permetta agli stati membri di modificare le quote delle imprese entro il limite del 10%; che, data la situazione particolare esistente in questo settore in Spagna, in Italia e nei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre non applicare detto limite alle regioni in oggetto nell'attuare i programmi di ristrutturazione;

considerando che, per consentire la copertura di tutte le spese effettive inerenti all'esportazione delle eccedenze della produzione comunitaria delle campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986, indipendentemente dall'applicazione in futuro del meccanismo di autofinanziamento di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81, occorre inoltre prevedere l'introduzione causa un contributo di riassorbimento per il settore in causa; che a tal fine si deve chiedere uno sforzo di solidarietà a tutti i produttori interessati destinato a permettere il riassorbimento del deficit constatato al termine del periodo compreso dal 1981/1982 al 1985/1986 e valutato in termini di bilancio a 400 milioni di ECU; che per

(1) GU n. C 68 del 24. 3. 1986.

(2) GU n. C 354 del 31. 12. 1985, pag. 10.

(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

applicare tale contributo nel modo più equo possibile, è opportuno ripartirlo, per un periodo di cinque campagne, ed applicarlo all'insieme della produzione di zucchero o di isoglucosio che ha beneficiato direttamente o indirettamente delle garanzie dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è materialmente impossibile ripercuotere questo contributo individualmente sia al livello del produttore agricolo sia a quello dell'industria di trasformazione in base ai vantaggi tratti dal sistema vigente in passato, considerata l'evoluzione della struttura produttiva del settore; che quindi risulta possibile solo un'applicazione differenziata secondo le regioni di produzione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81; che si deve, a tal fine, tener conto sia dei contributi che sono stati pagati in passato dall'insieme dei bieticoltori, dei produttori di canna da zucchero e dei produttori di zucchero e di isoglucosio, sia della produzione effettiva prevedibile nelle medesime regioni rispetto alla produzione della campagna di commercializzazione 1984/1985;

considerando però, che, data la necessità di equilibrare gli oneri e i vantaggi del regime, gli importi differenziati del contributo di riassorbimento devono essere adattati nella misura necessaria per assicurare che i proventi del contributo non superino, per regione e per l'insieme delle cinque campagne considerate, l'importo necessario per coprire le spese effettive relative all'esportazione delle eccedenze delle campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986;

considerando che, data la natura del contributo di riassorbimento, questo non deve essere applicato alle regioni di produzione spagnole e portoghesi;

considerando che la produzione di barbabietole e di zucchero in Italia, come la produzione della canna da zucchero e dello zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare, incontrano ancora difficoltà, in particolare per quanto concerne l'applicazione di moderni metodi di produzione o per motivi di carattere strutturale; che tali colture e le loro industrie di trasformazione costituiscono per queste regioni elementi importanti, anzi essenziali per l'economia dei dipartimenti francesi d'oltremare; che è quindi necessario autorizzare gli stati membri interessati a concedere a detti settori, per un determinato periodo e a talune condizioni, aiuti nazionali di adattamento; che, per quanto riguarda l'Italia, data la situazione grave dell'industria saccarifera e visti i piani di ristrutturazione in corso in questo settore, occorre prevedere che, fatta salva l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, tali aiuti possano essere adeguati e che, nell'applicazione di detti articoli, la Commissione valuta segnatamente la conformità di questi aiuti ai piani sovramenzionati;

considerando che il passaggio all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni possibili; che a tal fine possono risultare necessarie alcune misure transitorie; che è opportuno prevedere che queste misure siano adottate secondo la

procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 19, paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:

« 7. Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché la modifica dell'allegato I sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41. »;

- 2) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

#### « Articolo 23 »

1. Gli articoli da 24 a 32 sono applicabili, fatto salvo il paragrafo 3, per le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.

2. Per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, fatto salvo l'articolo 25, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici di isoglucosio sono quelle applicate per la campagna di commercializzazione 1985/1986.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1988, il Consiglio determina, per le campagne di commercializzazione dal 1988/1989 al 1990/1991, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, in particolare le quantità di base della produzione A e B di zucchero e di isoglucosio e la ripartizione degli oneri che ne derivano per i produttori nel quadro del regime delle quote previsto dal presente titolo. »;

- 3) il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

« c) Zucchero C o isoglucosio C, ogni quantitativo di zucchero o di isoglucosio prodotto in conto di una determinata campagna di commercializzazione, che eccede la somma delle quote A e B dell'impresa in causa oppure è prodotto da un'impresa a cui non sono state attribuite quote. »;

- 4) il testo dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Il limite del 10 % di cui al primo comma non si applica, in Italia, in Spagna e nei dipartimenti francesi d'oltremare, se i trasferimenti di quote sono effettuati in base ai progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola o della canna e del settore saccarifero della regione interessata, nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti. Per i trasferimenti di quote in Spagna nel quadro di questi progetti di ristrutturazione si applica l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 193/82 (1). »

(1) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 3. »

- 5) il testo dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Gli articoli 8, 9, 18 e 19 non sono applicabili a tale zucchero, né gli articoli 9, 18 e 19 a tale isoglucosio. »;

- 6) il testo dell'articolo 28, paragrafo 1, frase introduttiva, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Prima della fine di ogni campagna di commercializzazione si constata : »;

- 7) il testo dell'articolo 28, paragrafo 2, frase introduttiva, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Alla fine della campagna di commercializzazione 1987/1988 si constata cumulativamente per le due campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 : »;

- 8) all'articolo 28, paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti commi terzo e quarto :

« Il Consiglio può tuttavia, secondo la procedura di cui al secondo comma, applicare fin dalla campagna di commercializzazione 1986/1987 una versione del limite superiore del contributo B entro i limiti del 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

Secondo la procedura di cui al secondo comma, il Consiglio può decidere che la totalità o parte delle perdite derivanti dall'eventuale concessione delle restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, sia presa in considerazione ai fini della determinazione della perdita complessiva di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo. »;

- 9) è inserito il seguente titolo :

« TITOLO III bis

**CONTRIBUTO DI RIASSORBIMENTO**

*Articolo 32 bis*

1. Fatto salvo il disposto del titolo III, durante le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991 i fabbricanti di zucchero e di isoglucosio versano un contributo di riassorbimento sulla loro produzione di zucchero A e B e di isoglucosio A e B, destinato a riassorbire il deficit di 400 milioni di ECU accertato al termine dell'applicazione del regime delle quote durante il periodo dal 1981/1982 al 1985/1986.

Durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 il contributo di riassorbimento, destinato a riassorbire il deficit, per l'insieme della Comunità, di 80 milioni di ECU per ogni campagna di commercializzazione, si applica secondo le modalità di cui ai paragrafi 2 e 3.

In occasione delle decisioni da prendere anteriormente al 1° gennaio 1988, in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide le modalità di applicazione del contri-

buto di riassorbimento di cui ai paragrafi 2 e 3 nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1988/1989 al 1990/1991.

2. Per quanto riguarda i fabbricanti di zucchero, l'importo del contributo di riassorbimento di cui al paragrafo 1 è fissato, per le regioni in causa, come segue :

Regione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2	Importo in ECU per 100 kg espressi in zucchero bianco
Danimarca	0,7736
Germania	0,8823
Francia metropolitana	0,8820
Dipartimenti francesi d'oltremare	0,1766
Grecia	0,3982
Irlanda	0,4080
Italia	0,3398
Paesi Bassi	0,7552
Unione economica belgo-lussemburghese	0,7137
Regno Unito	0,4357

3. Per quanto riguarda i fabbricanti di isoglucosio, l'importo del contributo di riassorbimento di cui al paragrafo 1 è fissato, per le regioni in causa, come segue :

Regione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2	Importo in ECU per 100 kg di isoglucosio espressi in materia secca
Danimarca	0,3094
Germania	0,3529
Francia metropolitana	0,3528
Dipartimenti francesi d'oltremare	0,0706
Grecia	0,1593
Irlanda	0,1632
Italia	0,1359
Paesi Bassi	0,3021
Unione economica belgo-lussemburghese	0,2855
Regno Unito	0,1743

4. Tuttavia, gli importi dei contributi di riassorbimento sono aggiustati, per quanto necessario, secondo la procedura di cui al paragrafo 6, per garantire che gli introiti derivanti dal contributo di riassorbimento non superino, per regione e per totalità delle cinque campagne in questione, il quintuplo del prodotto della moltiplicazione dell'importo del contributo di riassorbimento applicato per la regione in questione durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 per il quantitativo di produzione A e B accertato per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per la stessa regione.

5. I fabbricanti di zucchero possono esigere, secondo il caso, dai venditori di barbabietole o dai venditori di canne da zucchero prodotte nella Comunità, per un quantitativo di zucchero per il quale è riscosso il contributo di riassorbimento, il rimborso del contributo stesso a concorrenza del 60 % del suo importo. Tuttavia, le parti interessate possono concordare una percentuale diversa.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 41.»;

10) il testo dell'articolo 46 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 46*

1. Durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, la Repubblica italiana e la Repubblica francese sono autorizzate ad accordare alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero, ai produttori di canna da zucchero e all'occorrenza ai produttori di zucchero.

2. In Italia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione della quantità di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero.

Per questa produzione, l'importo degli aiuti non può superare, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, il 23,64 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988.

3. La Repubblica italiana può tuttavia procedere ad un adeguamento degli aiuti di cui al paragrafo 2 per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia. Nell'applicazione degli

articoli 92, 93 e 94 del trattato la Commissione valuta segnatamente la conformità di questi aiuti ai piani di ristrutturazione.

4. In Francia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione di una quantità di zucchero bianco prodotto nei dipartimenti d'oltremare che non sia superiore alla quantità di base attribuita a questi dipartimenti, dopo aver operato la deduzione del trasferimento di quote A per 30 000 tonnellate di zucchero bianco effettuato nel 1981/1982 in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma. Questi aiuti non possono superare 6,04 ECU per 100 chilogrammi espressi in zucchero bianco.

5. Durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, allorché il livello del tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile supera del 3 % o più il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso di cui all'articolo 8, la Repubblica italiana è inoltre autorizzata a coprire con un aiuto nazionale l'incidenza di tale differenza sulle spese di magazzinaggio.»;

11) il testo dell'articolo 48 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 48*

Misure transitorie possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 41.

Tali misure sono applicabili fino al 30 giugno 1987 e non oltre.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS